

Allegato: MODIFICHE ALL'ALLEGATO A) DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 2410 DEL 26 SETTEMBRE 2008 E SS.MM.

Le parti QUINTA, SESTA E SETTIMA dell'allegato A) della deliberazione n. 2410 del 26 settembre 2008 e ss.mm. sono sostituite dalle seguenti:

“PARTE QUINTA Obblighi, divieti e responsabilità del beneficiario

5.1. Obblighi del beneficiario

5.1.1. Il beneficiario è obbligato a:

- a) sottoscrivere il patto di accoglienza con la Provincia e lasciare la struttura entro e non oltre il termine di validità del patto. In caso di mancato adempimento, la Provincia potrà avvalersi dell'ausilio delle forze dell'ordine per ottenere il rilascio dell'alloggio;
- b) partecipare alle attività previste dal patto di accoglienza e a quelle concordate con la Provincia o con l'ente attuatore, frequentando continuativamente i previsti corsi di lingua e cultura italiana, salvo deroghe previste dalle direttive della Provincia;
- c) tenere comportamenti tali che, per la loro natura e le loro conseguenze, non creino situazioni che ledono il rapporto fiduciario con la comunità, non entrino in conflitto con le finalità del progetto di accoglienza, non si traducano in violenza, minacce e ingiurie verso terzi o comunque in atteggiamenti devianti;
- d) conformarsi a un provvedimento facente obbligo di spostarsi da un posto letto ad un altro o da una struttura all'altra nei casi in cui la Provincia lo ritenga necessario oppure rimanere in una località determinata dalle autorità competenti;
- e) avvisare l'ente attuatore nel caso di assenza dalla struttura per una notte; l'allontanamento ingiustificato dalla struttura comporta la revoca delle condizioni di accoglienza ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 142 del 2015;
- f) chiedere all'ente attuatore l'autorizzazione per assentarsi dalla struttura per più giorni, secondo le direttive della Provincia, per rilevanti motivi personali o per motivi attinenti all'esame della domanda di protezione internazionale;
- g) provvedere alla conservazione e pulizia del proprio alloggio nonché degli spazi comuni all'interno e all'esterno della struttura;
- h) richiudere il portone della struttura e gli accessi alle parti comuni e osservare le cautele necessarie ad evitare furti, incendi o altri pericoli per sé o altri e consentire l'accesso a tutti i locali della struttura e a eventuali pertinenze agli operatori dell'ente attuatore e della Provincia o suoi incaricati;
- i) adottare comportamenti individuali e collettivi idonei a contenere i consumi relativi ad acqua, gas, energia elettrica, riscaldamento nei limiti della normalità per dimensioni dell'alloggio e numero degli occupanti, secondo le direttive della Provincia.

5.2. Divieti

5.2.1. Al beneficiario è fatto divieto di:

- a) apportare modifiche di qualsiasi genere alla struttura e spostare gli arredi dalla collocazione pre-esistente;

- b) alterare la destinazione d'uso delle aree di pertinenza del fabbricato (cortili, piazzali, marciapiedi, viali, ecc.);
- c) esporre biancheria o indumenti sulle ringhiere delle scale, o esternamente alle finestre e ai poggiali, o esporre vasi di fiori privi di adeguato ancoraggio e protezione;
- d) depositare, anche temporaneamente, beni mobili, in uso o fuori uso, materiali vari servibili o di scarto, rifiuti di qualsiasi genere o altre cose, negli spazi comuni;
- e) effettuare la raccolta indifferenziata dei rifiuti, sottraendosi all'obbligo di utilizzare l'apposito contenitore in dotazione;
- f) detenere nelle strutture, nelle cantine, soffitte e parti comuni sostanze infiammabili o comunque pericolose o utilizzare garage, cantine, soffitte e le parti comuni, per lo svolgimento di attività artigianali di qualsiasi tipo; compiere attività o operazioni che, per loro natura o per i mezzi adoperati, possano provocare immissioni di fumo, calore, esalazioni, rumori, vibrazioni e simili che possano compromettere l'incolumità altrui;
- g) disturbare la quiete del caseggiato o fare rumori inutili o comunque molesti, specialmente nelle ore notturne (dalle ore 22:00 alle ore 07:00); né compiere nella stessa fascia oraria attività rumorose come accendere elettrodomestici quali lavatrice, aspirapolvere, ecc.;
- h) usare strumenti musicali tra le ore 12:30 e le ore 16:00 e tra le ore 20:00 e le ore 08:30; l'utilizzo di detti strumenti nelle altre ore va comunque concordato con gli altri beneficiari dell'alloggio e autorizzato dall'ente attuatore;
- i) installare impianti satellitari o per la ricezione via cavo dei servizi di comunicazione televisiva, telefonica, internet ecc., senza autorizzazione dell'ente attuatore;
- j) introdurre nella struttura animali;
- k) rientrare nelle strutture collettive nelle fasce orarie notturne senza autorizzazione dell'ente attuatore, secondo le direttive della Provincia;
- l) ospitare terze persone nelle strutture senza autorizzazione dell'ente attuatore, secondo le direttive della Provincia; è sempre vietata l'ospitalità notturna;
- m) fumare nella struttura e negli spazi comuni condominiali al chiuso;
- n) accedere alla struttura in stato di alterazione psico-fisica;
- o) detenere e consumare alcolici nella struttura;
- p) detenere e consumare sostanze stupefacenti;
- q) consumare sopra i limiti della normalità per dimensioni dell'alloggio e numero degli occupanti acqua, gas, energia elettrica, riscaldamento;
- r) alterare gli impianti di acqua, gas, energia elettrica, riscaldamento per un uso non conforme al contenimento dei consumi delle utenze;
- s) contravvenire, ove esistenti, regolamenti condominiali o disposizioni organizzative specifiche delle strutture secondo le direttive della Provincia.

5.3. Responsabilità

5.3.1. Il beneficiario è responsabile per sé e per i familiari al seguito o minori momentaneamente affidati delle perdite, deterioramenti o danni a persone o cose dovuti a negligenza, imperizia, incuria, ad un uso non corretto dell'immobile o comunque a fatti a lui imputabili, durante il soggiorno nella struttura.

5.3.2. Se non è individuato un responsabile ai sensi del paragrafo 5.3.1., ogni beneficiario dell'alloggio, salvo prova contraria, è responsabile in solido dei danni, perdite o deterioramenti avvenuti.

5.3.3. Tutti i beneficiari sono tenuti a segnalare all'ente attuatore o alla Provincia comportamenti difformi alla presente Disciplina.

PARTE SESTA

Modalità di contestazione e reclami

6.1. Modalità di contestazione

6.1.1. La Provincia o gli enti attuatori contestano per iscritto al beneficiario ogni atto non conforme ai contenuti della presente Disciplina.

6.1.2. La contestazione di cui al paragrafo 6.1.1. costituisce presupposto per l'adozione della nota scritta della Provincia che impone la revoca dell'accoglienza come previsto nei paragrafi 7.1.1 e 7.1.2. se si tratta di beneficiario titolare di protezione internazionale o umanitaria. Negli altri casi, la richiesta di revoca dell'accoglienza è inoltrata dalla Provincia al Commissario del governo per la provincia di Trento per l'adozione del decreto di revoca ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 142 del 2015.

6.1.3. Salvo che il fatto non costituisca più grave motivo di cui al punto 7.1.1., sono dati al beneficiario cinque giorni di tempo dalla data di consegna della nota della Provincia di cui al paragrafo 6.1.2. per lasciare la struttura con i propri effetti personali. Nel caso in cui gli effetti personali rimangano nell'alloggio, l'ente attuatore li custodisce in un luogo sicuro per un congruo periodo.

6.1.4. La Provincia o l'ente attuatore sono autorizzati a sostituire le chiavi delle serrature quando occorre la revoca dell'accoglienza. In ogni caso, la Provincia può attivare le forze dell'ordine per far eseguire la decisione assunta relativa allo spostamento o alla revoca dell'accoglienza.

6.1.5. Le comunicazioni scritte della Provincia o dell'ente attuatore di cui ai paragrafi 6.1.1. e 6.1.2. sono consegnate direttamente al beneficiario o, ove non possibile, depositate presso il domicilio dello stesso con redazione di apposito verbale di consegna.

6.1.6. La Provincia predispone i moduli uniformi per le comunicazioni di cui ai paragrafi 6.1.1. e 6.1.2. che deve utilizzare l'ente attuatore.

6.2. Reclamo del beneficiario

6.2.1. Contro ogni comunicazione scritta della Provincia o dell'ente attuatore di cui ai paragrafi 3.2.3., 6.1.1. e 6.1.2. il beneficiario può fare reclamo al responsabile della struttura provinciale competente in materia di immigrazione per iscritto, su modulo predisposto dalla stessa Provincia, entro cinque giorni dalla data di consegna della comunicazione. Nel caso in cui la richiesta di revoca è inoltrata al Commissario del governo per la provincia di Trento continua il diritto ad usufruire del posto letto fino a decisione in merito, fatto salvo spostamenti ritenuti opportuni dalla Provincia. In tutti gli altri casi di contestazione che impone la revoca dell'accoglienza di cui al paragrafo 7.1.1., il reclamo non comporta automaticamente il diritto a rimanere nella struttura, salvo decisione contraria del responsabile della struttura provinciale competente in materia di immigrazione.

PARTE SETTIMA
Casi di revoca dell'accoglienza nonché
definizione, riduzione e sospensione del contributo economico

7.1. Casi di revoca dell'accoglienza

7.1.1. La revoca dell'accoglienza alla prima contestazione scritta avviene nelle seguenti ipotesi per violazione grave della presente Disciplina:

- a) se il beneficiario si comporta in modo violento con terze persone;
- b) se il beneficiario si comporta in modo minaccioso o ingiurioso con gli operatori e collaboratori dell'ente attuatore, della Provincia o suoi incaricati;
- c) se il beneficiario assume comportamenti gravemente disdicevoli e socialmente inadeguati o devianti che creano, per la loro natura e le loro conseguenze, situazioni che ledono il rapporto fiduciario con la comunità o di conflitto con le finalità del progetto di accoglienza;
- d) se il beneficiario detiene o consuma sostanze stupefacenti;
- e) se il beneficiario è arrestato in flagranza di reato o è detenuto;
- f) se il beneficiario si oppone a un provvedimento facente obbligo di spostarsi da un posto letto ad un altro o da una struttura all'altra nei casi in cui la Provincia lo ritenga necessario o non si conforma a un provvedimento facente obbligo di rimanere in una località determinata dalle autorità competenti;
- g) se il beneficiario non consente l'accesso a tutti i locali della struttura e a eventuali pertinenze agli operatori dell'ente attuatore, della Provincia o suoi incaricati;
- h) se il beneficiario ospita la notte terze persone;
- i) se il beneficiario nella domanda di ospitalità ha dichiarato il falso ai fini dell'assegnazione/conservazione del posto letto;
- j) se il beneficiario impedisce al familiare minore al seguito di frequentare la scuola dell'obbligo.

7.1.2. La revoca dell'accoglienza alla quarta contestazione scritta avviene per violazione ripetuta della presente Disciplina a prescindere dalla tipologia, nelle seguenti ipotesi:

- a) se il beneficiario si comporta in modo minaccioso con terze persone;
- b) se il beneficiario assume comportamenti disdicevoli e socialmente inadeguati che creano, per la loro natura e le loro conseguenze, situazioni che ledono il rapporto fiduciario con la comunità o di conflitto con le finalità del progetto di accoglienza;
- c) se il beneficiario non rispetta i divieti di cui al paragrafo 5.2. della presente Disciplina esclusa la lettera p) che risulta essere una grave violazione come stabilito dalla lettera d) del paragrafo 7.1.1.;
- d) se il beneficiario non partecipa alle attività previste dal progetto di accoglienza e a quelle concordate con la Provincia o con l'ente attuatore;
- e) se il beneficiario rifiuta reiteratamente le proposte dell'ente attuatore o della Provincia finalizzate al raggiungimento dell'autonomia personale;
- f) se il beneficiario non provvede alla conservazione e pulizia del proprio alloggio nonché degli spazi comuni all'interno e all'esterno della struttura;
- g) se il beneficiario non richiude il portone della struttura e gli accessi alle parti comuni o non osserva le cautele necessarie ad evitare furti, incendi o altri pericoli per sé o altri;
- h) se il beneficiario rientra nella struttura collettive di accoglienza nelle ore notturne senza un permesso dell'ente attuatore di allontanamento dalla stessa struttura, secondo le direttive della Provincia.

7.2. Definizione del contributo economico

7.2.1. Il contributo economico è destinato alle piccole spese personali (pocket money) e, in base alla tipologia di accoglienza, ovvero laddove è possibile predisporre i pasti in autonomia, anche all'acquisto di beni alimentari ed extralimentari (monthly allowance).

7.2.2. Il contributo economico, commisurato al numero dei componenti il nucleo familiare del beneficiario, può essere distribuito, anche attraverso gli enti attuatori, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione, in contanti, carte prepagate o ricaricabili spendibili presso gli esercizi commerciali convenzionati, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalla Provincia.

7.3. Casi di riduzione e sospensione del contributo economico

7.3.1. Con la prima contestazione per una delle violazioni di cui al paragrafo 7.1.2., la Provincia o gli enti attuatori riducono d'ufficio una tantum anche il contributo economico di 20,00 euro; con la seconda contestazione il contributo economico è ridotto una tantum di 40,00 euro e con la terza contestazione il contributo economico è ridotto una tantum di 60,00 euro; con la quarta contestazione il contributo economico è sospeso nelle more della decisione di revoca dell'accoglienza compresa quella di cui al paragrafo 7.1.1. La riduzione del contributo economico avviene alla prima distribuzione utile successiva alla contestazione ed eventualmente nelle successive distribuzioni fino al raggiungimento dell'importo ridotto. Qualora il dirigente competente in materia di immigrazione dovesse accogliere il reclamo scritto del beneficiario alla contestazione dell'ente attuatore, l'importo ridotto dovrà essere saldato al beneficiario.

7.3.2. Qualora sia accertata una delle violazioni di cui alla lettera q) ed r) del paragrafo 5.2.1., è applicata nei confronti di tutti gli occupanti l'alloggio una riduzione del contributo economico fino al 50% del maggior costo sostenuto per le utenze rispetto alla normalità e per gli interventi di ripristino degli impianti alterati per un uso non conforme al contenimento dei consumi delle utenze, nel limite massimo assoluto di 3 mensilità dei contributi economici per ciascun occupante. Per consumo normale delle utenze si intendono i valori determinati dalla Provincia per mq a persona ospitata in quantità o valore equivalente, sulla base di quanto rilevato mediamente per l'inquinato dell'edilizia abitativa pubblica.

7.3.3. La Provincia, attraverso gli enti attuatori, dispone la riduzione del contributo economico quando i beneficiari dichiarano per il mese precedente di aver avuto mezzi di sostentamento superiori al doppio ed inferiori al triplo del contributo economico spettante. Qualora l'importo dichiarato risulta essere invece pari o superiore al triplo del contributo economico spettante, lo stesso contributo economico per il mese utile successivo viene sospeso.

7.3.4. Al di fuori dei casi precedenti, la riduzione del contributo economico o di altri servizi può essere stabilito dalla Provincia o proposto alla stessa Provincia anche dall'organo di coordinamento provinciale dell'accoglienza per ulteriori comportamenti in violazione della presente Disciplina.

7.4. Organo di coordinamento provinciale dell'accoglienza

7.4.1. L'organo di coordinamento provinciale dell'accoglienza, il cui scopo principale è quello di uniformare le modalità di applicazione della presente Disciplina e lo svolgimento dei servizi di

accoglienza integrata secondo le linee guida dello Sprar e le direttive della Provincia, è presieduto dal responsabile del Cinformi e da un incaricato per ente attuatore di qualsiasi progetto di accoglienza dei richiedenti/titolari di protezione internazionale riconducibile alla stessa Provincia. Esprime inoltre ogni parere richiesto dalla Provincia.”